



ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI

Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. e fax 0734 658180
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale apic82700g@istruzione.it
E-mail: icspetritoli@alice.it – PEC apic82700g@pec.istruzione.it



Atto DS n. 002/2013 – Circolare n. 8

Prot. n. 12/C7

Petritoli, 07 gennaio 2013

- Ai docenti con contratto a tempo determinato
- Al personale ATA con contratto a tempo determinato
- Al D.S.G.A.
- All'Albo – Sez. Albo Docenti
Sez. Albo A.T.A.

Oggetto: Legge di stabilità 2013 - Divieto di monetizzazione delle ferie; ferie non godute dal personale supplente (art. 1, comma 55).

Si riportano i commi 55 e 56 dell'art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012 pubblicata in G.U. il 29.12.2012 (Legge di stabilità 2013).

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, integrato dal comma 55 sopra riportato, stabilisce:

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della



ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI

Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. e fax 0734 658180

Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445

Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale apic82700q@istruzione.it

E-mail: icspetritoli@alice.it – PEC apic82700q@pec.istruzione.it



presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La legge di stabilità ha modificato l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, con effetto retroattivo dal 1° settembre 2012, rimuovendone anche i dubbi di incostituzionalità.

Pertanto si fa presente che, per il personale a tempo determinato con contratti brevi o saltuari o con contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno), le ferie vanno obbligatoriamente fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni (per esempio vacanze di Natale, di Pasqua, giorni di giugno in cui il docente non è impegnato a scuola) e non è più possibile procedere al pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, salvo il caso in cui i giorni di ferie spettanti superino il numero di giorni in cui è consentito di fruire delle ferie nel periodo di vigenza del contratto di lavoro individuale.

In questo caso al dipendente sarà liquidata una somma di denaro commisurata ai soli giorni eccedenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nazario D'Amato